



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO**

**Sezione Terza Civile**

**Ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta a ruolo al n. \_\_\_\_\_ promossa con atto di citazione

da

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. \_\_\_\_\_, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'\_\_\_\_\_

**- parte attrice -**

contro

**CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.**,  
\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. \_\_\_\_\_ giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio \_\_\_\_\_

**- parte convenuta -**

**OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**

**Conclusioni di parte attrice:**

*“accogliere la domanda della attrice e quindi accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto corrente, commissioni di massimo scoperto e per interessi usurari, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice della somma di € 42.379,67 come risultante dalla esperita istruttoria – nella ipotesi di conteggio 1 per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.*

*Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente*



*procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorar?*

**Conclusioni di parte convenuta:**

*“In via preliminare:*

*1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale d'ogni diritto di ripetizione e/o di restituzione rivendicato da di con riguardo alle operazioni compiute nel periodo antecedente il 27.10.1998 in relazione al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio;*

*nel merito:*

*2) accertatane l'infondatezza, respingere le domande attoree tutte per i motivi tutti esposti;*

*nel merito, in via subordinata:*

*3) nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità della capitalizzazione degli interessi a debito e di conseguente condanna della Banca alla loro restituzione:*

*a) contenere la richiesta di restituzione degli importi addebitati procedendo alla preventiva capitalizzazione annuale degli interessi a debito, con esclusione di ogni riduzione per interessi e commissioni addebitati nei dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione;*

*b) accertata la legittimità della clausola relativa alla chiusura trimestrale dei conti, procedere all'imputazione delle successive ed eventuali rimesse che dovranno essere imputate ex art. 1194 c.c. prima al saldo del debito maturato e solo successivamente contabilizzate come capitale;*

*in ogni caso:*

*4) con rifusione di spese e compenso professionale”*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente affidato n. (successivamente ridenominato con essa intrattenuto, aperto nel 1985 e chiuso nel 2007, per l'importo complessivo di € 42.379,67 (così ridotto a seguito della consulenza tecnica d'ufficio rispetto all'originario *petitum* di € 116.955,74). Allega, in particolare, che il rapporto *de quo* sarebbe stato disciplinato da un modulo contrattuale prestampato che rinviava, quanto alla determinazione degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto, agli usi su piazza, e che la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della trimestrale capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché le avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari, in totale assenza di accordi con la cliente.

1.2 Parte convenuta eccepisce, in primo luogo, la prescrizione del diritto di ripetizione attoreo con riferimento alle somme addebitate dalla Banca nei dieci anni antecedenti la notifica della citazione (27.10.2008); contesta, inoltre, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (contrattualmente prevista sia per gli interessi passivi che per quelli attivi), affermandone, in ogni



caso, la legittimità a decorrere dall'1.7.2000, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento della Banca alla delibera CICR.

Parimenti sarebbe ingiustificata la richiesta di restituzione di spese fisse di chiusura trimestrale, espressamente pattuite tra le parti.

Ancora, il tasso di interesse passivo sarebbe stato espressamente concordato quanto meno nel 1988, quando la Banca avrebbe accolto la richiesta di ampliamento del fido avanzata dalla correntista.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

2.1 Premessa l'irrelevanza, nel caso di specie, dell'eccepita inammissibilità delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate da parte attrice, avendo l'attrice già avanzato le sue istanze istruttorie sin dall'atto introduttivo, nel merito, va evidenziato, in primo luogo, come nel contratto di apertura del conto datato 3.5.1985 (doc. 4 attoreo) non fosse contenuta alcuna previsione, se non con riferimento agli usi su piazza, in ordine all'ammontare degli **interessi debitori** applicati: infatti, ai sensi dell'art. 7 del contratto, "*Gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalla Cassa sulla piazza*"). È pur vero che, a tale data, non era ancora entrata in vigore la legge n. 154/92, il cui art. 4, co. 1 (poi recepito dall'art. 117, co. 4, del TULB), ha introdotto l'obbligo di indicazione nei contratti bancari del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati; purtuttavia, la giurisprudenza, anche recente, afferma che tale condizione, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, potesse ritenersi soddisfatta anche "*per relationem*", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse; così ragionando postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi (cfr., in tema di interessi debitori nei contratti di mutuo, *ex multis*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013). Nel caso di specie, non consta che la clausola rinviasse a discipline vincolanti su scala nazionale; pertanto, anche a prescindere dalla forma scritta, resa obbligatoria solo dalla normativa entrata in vigore successivamente, la predetta clausola risulta illegittima in base alle norme generali di cui al codice civile, in quanto affetta da indeterminatezza.



Solo a decorrere dal 13.6.1988, come emerge dalla richiesta di concessione di fido in conto corrente e dalla relativa raccomandata della Banca di conferimento dell'affidamento, in data 15.6.1988 (docc. 1 e 2 convenuta), è stato pattuito espressamente l'ammontare del tasso di interesse passivo entro fido, quale tasso indicizzato; è pur vero che su questo punto, malgrado le puntuali osservazioni del c.t.p. di parte convenuta (cfr. all. VIII), il c.t.u. non ha fornito alcuna risposta. Purtuttavia, il tenore della clausola in questione conduce ad un'interpretazione di segno opposto rispetto a quella indicata dal consulente della Banca, e coincidente con quella seguita dal c.t.u., considerato che l'avverbio "*attualmente*", pur non posizionato immediatamente prima della parola "13%", sembra riferito a tutta l'espressione che segue e, pertanto, anche alla percentuale del 13% ("*in ogni caso il tasso è quello normalmente adottato dalla Cassa e che attualmente è pari a 0,5 punti in più del prime rate abi e cioè il 13%*").

Correttamente, dunque, il c.t.u. ha individuato il tasso di interesse passivo applicabile nel periodo 1.7.1988-31.12.2004 nella misura del minimo tra il "*prime rate*" ABI medio trimestrale aumentato di 0,5 punti percentuali e il tasso applicato dalla banca in quel trimestre, mentre, per quanto concerne il periodo successivo, non essendo più disponibile il "*prime rate*" ABI e non essendoci alcuna ulteriore pattuizione scritta, ha applicato il tasso sostitutivo in forza dell'art. 117, co. 7, lett. a) del T.U.B. Quest'ultima disposizione è richiamata, del resto, dalla stessa convenuta (cfr. pag. 25 comparsa conclusionale).

Ancora, nel contratto di apertura del rapporto non è contenuta alcuna pattuizione in ordine alle **commissioni di massimo scoperto** e alle **spese di chiusura periodiche**. Pertanto, non potranno essere riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto per tutta la durata del rapporto; infatti, è pur vero che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del T.U.B., che ha introdotto la necessità di previsione scritta in ordine a tutte le pattuizioni contrattuali. Purtuttavia, in assenza di prova scritta, contenuta nel contratto di apertura del conto, dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione dei predetti costi, era onere della convenuta provarne in altro modo la pattuizione, onere probatorio nel caso di specie non assolto: non si comprende, infatti, in quale momento, precedente la sottoscrizione del modulo contrattuale, sarebbe intervenuta la determinazione convenzionale delle commissioni e delle spese cui la convenuta fa riferimento, attesa l'estrema genericità della dizione contenuta nel contratto sul punto ("*nella misura stabilita*").



2.2 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la relativa clausola, contenuta nell'originario documento contrattuale sottoscritto nel 1985, è affetta da nullità, a prescindere dalla prevista reciprocità della capitalizzazione, trattandosi di contratto già in essere alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 2000. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata, da parte della convenuta, l'intervenuta approvazione specifica della correntista, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., della modifica in questione, comportante un peggioramento rispetto alle condizioni in concreto precedentemente applicabili.

Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo (unico adempimento documentato dalla convenuta), atteso che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, infatti, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che



esse determinavano per il correntista; peraltro, una clausola nulla non è suscettibile di subire alcuna variazione.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima per tutto il periodo in esame nel presente giudizio.

Successivamente va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.3 Per quanto concerne l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”*.

Per completezza va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge*



di conversione del presente decreto legge”; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione: poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a carico della Banca l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società. Laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitato. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

In ogni caso, la mancata produzione da parte della Banca della documentazione necessaria (estratti conto completi) ha, comunque, impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo, come evidenziato a pag. 20 della relazione peritale.

2.4 Quanto alla lamentata applicazione di **interessi usurari**, il c.t.u., con metodologia che si ritiene condivisibile, ha accertato che per il conto corrente in esame non si è verificato alcun superamento del tasso soglia usura utilizzando la metodologia di calcolo prevista dalle Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in vigore sino al secondo trimestre del 2009.

L'ipotesi di calcolo alternativa formulata, secondo la quale spetterebbe all'attrice un ulteriore credito pari a circa € 15.000,00, non può essere condivisa, in quanto non rispettosa delle Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia *pro tempore* vigenti.

Parte attrice, malgrado nelle conclusioni precisate all'udienza del 20.1.2014 abbia chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 42.379,67 (risultato emergente dall'elaborato e che non tiene in considerazione gli eventuali interessi usurari, come sopra accertati), nella comparsa conclusionale si sofferma anche sul proprio credito a titolo di ripetizione degli addebiti illegittimi subiti a titolo di interessi usurari, quantificando il proprio credito complessivo in una misura maggiore rispetto a quella di cui alle suddette conclusioni (€ 57.732,61); la domanda non risulta, tuttavia, ammissibile, sia in quanto difforme dalle conclusioni precisate - nelle quali, peraltro, era fatto esplicito riferimento all'ipotesi di conteggio 1 del c.t.u. - sia in base alle motivazioni giuridiche già illustrate.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a calcolare i maggiori addebiti imputati al correntista sul conto per



cui è causa sino alla data del 31.12.2007, mediante applicazione del tasso di interesse passivo indicato sub 2.1 ed esclusione, per tutto il periodo preso in considerazione nell'indagine peritale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura trimestrali. È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.

I risultati cui il c.t.u. è pervenuto, mediante metodologia cd. "sintetica", tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale, mancando gli estratti di conto corrente completi (cfr. pagg. 8 e 25 elaborato); si tratta, tuttavia, di risultati attendibili, considerato che l'unico elemento dal c.t.u. meramente ipotizzato è costituito dall'effettivo intervenuto addebito in conto delle somme contestate, conformemente alla prassi bancaria.

L'ausiliario ha concluso che, nel periodo esaminato, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 42.379,67, come meglio precisato nell'elaborato peritale, al quale integralmente si rinvia.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, come già rilevato, la mancata produzione degli estratti conto ha, in ogni caso, impedito l'effettuazione del relativo calcolo, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 24418/2010; del resto, il conteggio effettuato dal c.t.u. sub 3, che tiene conto della previsione di cui alla legge di conversione del decreto cd. "milleproroghe", non può essere preso in considerazione, alla luce della già evidenziata illegittimità costituzionale della predetta normativa.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di € 42.379,67, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, tenuto conto del criterio del "decisum" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

La commisurazione del compenso liquidabile al criterio del *decisum* rende irrilevante ogni evidenziazione in ordine al notevole ridimensionamento della pretesa creditoria attorea rispetto all'originario *petitum*; del resto, non si ritiene di valorizzare, ai fini di una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite,



l'offerta verbalizzata dalla Banca all'udienza di precisazione delle conclusioni, inferiore, anche se di poco, rispetto al contenuto della presente decisione.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), considerato che l'attrice si è limitata a produrre un mero preavviso di parcella non corredato da alcuna quietanza di intervenuto pagamento.

3.2 In base a quanto sopra esposto, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. a corrispondere a parte attrice

l'importo di € 42.379,67, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Marco Buzzavo definitivamente a carico di parte convenuta CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.;

3) condanna parte convenuta CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate nell'importo di € 8.000,00 a titolo di compenso e di € 668,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge.

Treviso, 13/11/2014

Il Giudice  
dott.ssa Elena Merlo

